

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 20**

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza

14/04/2024 - 03:04

# Indice

1. DDL S. 20 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 20.....	4

## **1. DDL S. 20 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 20

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 20

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MALPEZZI**, **MARTELLA** e **FINA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza

Onorevoli senatori. - Il presente disegno di legge riprende e amplia il testo della proposta di legge approvata dalla I Commissione, Affari costituzionali, della Camera dei deputati nella XVIII legislatura.

Il presente provvedimento è frutto di un lavoro molto lungo e approfondito, svolto dalla I Commissione della Camera dei deputati - sviluppatosi lungo quasi tutto l'arco della XVIII legislatura - con il parere favorevole di molte associazioni, tra le quali si ricordano *Save the children*, CIR (Consiglio italiano per i rifugiati), ASGI (Associazione studi giuridici sull'immigrazione), Comunità di Sant'Egidio, Cittadinanzattiva, Libera, Centro Astalli, UNICEF, ANCI e tanti altri ancora.

Nel corso delle ultime legislature è stato dedicato ampio spazio all'esame delle proposte di riforma della legge sulla cittadinanza, senza tuttavia giungere all'approvazione di un testo definitivo.

È tempo di dare una risposta, se pur molto tardiva, alle aspettative di tutte quelle ragazze e di tutti quei ragazzi che da troppo tempo attendono una legge che riconosca « formalmente » ciò che è già nei fatti, ovvero che sono cittadini italiani.

Sono passati trenta anni da quando il Parlamento è intervenuto sul sistema di regole che definisce le modalità di ottenimento della cittadinanza italiana con la legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Appena approvata, la legge era già considerata obsoleta perché era più concentrata sull'emigrazione italiana all'estero che sulle migrazioni verso l'Italia e considerava il nostro Paese solo un territorio di passaggio, prevedendo quindi un percorso lungo, rigido ed escludente per l'acquisizione della cittadinanza. Una lettura miope e presto smentita dai fatti.

In Italia oggi sono quasi 900.000 i ragazzi e le ragazze che, pur avendo frequentato i cicli di istruzione previsti dal sistema scolastico, pur vivendo in Italia da anni, studiando e lavorando nel nostro Paese, parlando i nostri dialetti, non vedono legalmente riconosciuto il loro essere italiani nei fatti.

In base ai dati del rapporto del Ministero dell'istruzione sugli alunni con cittadinanza non italiana relativo all'anno scolastico 2019/2020 (settembre 2021), in tale anno scolastico le scuole italiane hanno accolto complessivamente 877.000 studenti di cittadinanza non italiana, pari al 10,3 per cento del totale della popolazione scolastica.

Centinaia di migliaia di persone che sono considerate semplicemente « abitanti » e per questo private di diritti fondamentali, come la libera circolazione nell'Unione europea per motivi di lavoro e di studio, il diritto di elettorato attivo e passivo o la possibilità di partecipare ad alcuni concorsi pubblici.

Una discriminazione ingiustificata che rende più debole la nostra comunità nazionale, perché sfilaccia i legami di solidarietà e fiducia che invece dovrebbero sostenerla.

Nella scorsa legislatura si è lavorato con determinazione per far approvare una nuova legge sulla cittadinanza, riuscendo a portare un testo all'attenzione dell'Aula della Camera dei deputati, ma l'ostruzionismo di Fratelli d'Italia e della Lega ha ostacolato il percorso e la fine anticipata della legislatura l'ha purtroppo definitivamente interrotto.

È arrivato il momento di superare le ingiustificate discriminazioni che ancora oggi esistono nelle classi

delle scuole italiane. Compagne e compagni di classe che per la legge non sono uguali. Neanche se parlano la stessa lingua, ascoltano la stessa musica e hanno gli stessi sogni. Perché ancora oggi i figli dei genitori stranieri incontrano barriere ingiustificate nell'accesso alla cittadinanza, anche quando sono nati in Italia, sono cresciuti in Italia e hanno studiato in Italia. È il momento di introdurre una norma che non è solo civiltà, è prima di tutto buon senso: chi studia in Italia è italiano.

Il presente disegno di legge, che introduce il cosiddetto *ius scholae*, prevede che acquisti la cittadinanza italiana il minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che risieda legalmente in Italia, qualora abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale.

Nel caso in cui la frequenza riguardi la scuola primaria, è necessario aver concluso positivamente il corso medesimo.

Inoltre, con riferimento ai percorsi di istruzione e formazione professionale, si precisa che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti i requisiti essenziali che i percorsi di istruzione e formazione devono possedere ai fini dell'idoneità a costituire titolo per l'acquisto della cittadinanza. Pertanto l'acquisizione della cittadinanza da parte del minore straniero è subordinata al requisito della frequenza regolare per almeno cinque anni di uno o più cicli scolastici o percorsi di istruzione e formazione professionale.

L'interessato può rinunciare alla cittadinanza acquisita entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, purché in possesso di altra cittadinanza, e, viceversa, fare richiesta di acquisto della cittadinanza all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, ove non sia stata precedentemente resa la dichiarazione di volontà.

Gli ufficiali di anagrafe hanno l'obbligo di comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza, indicando i relativi presupposti e le modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

Il disegno di legge prevede inoltre che la cittadinanza possa essere concessa anche allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale entro il compimento della maggiore età e ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale.

L'articolo 2 reca disposizioni di coordinamento e finali. Il comma 1 dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, il quale stabilisce l'obbligo per gli ufficiali di stato civile di comunicare all'interessato, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, la possibilità di acquistare la cittadinanza *iure domicilii* entro il compimento del diciannovesimo anno di età. Tale abrogazione è correlata alla previsione di analoga disposizione nel corpo della legge n. 91 del 1992, nel nuovo articolo 23-bis, comma 2.

Il comma 2 autorizza il coordinamento, riordino e accorpamento in un unico testo delle disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. A tal fine è previsto che si provveda con regolamento governativo ex articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è stabilito un termine di trenta giorni.

Si tratta di un disegno di legge che fotografa la situazione odierna della nostra società; una società che è cambiata in maniera profonda rispetto a trent'anni fa.

Un bambino che risiede legalmente in Italia con la sua famiglia, che frequenta cinque anni di scuola, che ha acquisito la conoscenza della lingua italiana, degli usi, dei costumi, di tutti gli elementi della nostra cultura, si può ritenere a tutti gli effetti italiano.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)*

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« *2-bis.* Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che risiede legalmente in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi la scuola primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i requisiti essenziali che i percorsi di istruzione e formazione professionale devono possedere ai fini dell'idoneità a costituire titolo per l'acquisto della cittadinanza. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

*2-ter.* Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma *2-bis*, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età »;

b) all'articolo 9, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *f-bis* ) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale entro il compimento della maggiore età, che vi risiede legalmente da almeno sei anni e che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione, o un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale »;

c) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

« Art. *23-bis.* - *1.* Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte di uno dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

*2.* Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e *2-bis*, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza ».

### Art. 2.

*(Disposizioni di coordinamento e finali)*

1. Il comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare



e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza. Il regolamento è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.

---

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.